



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

dott.ssa Carella Daniela

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
1	01/06/2017	7	7

Oggetto:

**Aggiornamento "PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE
AROMIA BUNGII"**

V Aggiornamento

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che:

- a) la direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 maggio 2000 ha stabilito le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- b) la direttiva 2002/89/CE del Consiglio del 28 novembre 2002, ha modificato la suddetta direttiva;
- c) il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" ha affidato, tra l'altro, le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali;
- d) con DRD n. 426 del 14/11/2012 dell'allora Settore SIRCA ad oggetto "Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia Bungii* in Campania ai sensi del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e sue modifiche", tra l'altro:
 - è stata resa obbligatoria la lotta al cerambicide *Aromia bungii* nell'intero territorio regionale;
 - si è stabilito di adottare tutte le misure atte ad eradicare ed in subordine a circoscrivere e contenere la zona interessata dall'infestazione del cerambicide *A. bungii*, secondo l'allegato "Piano d'azione";
- e) con DRD 330 del 05.02.2014 è stato aggiornato il Piano d'azione regionale per la lotta ad *Aromia bungii* in Campania;
- f) con DRD 46 del 1/12/2014 e successivamente con DRD 23 del 10/02/2017 è stato ulteriormente aggiornato il Piano d'azione regionale per la lotta ad *Aromia bungii*.

CONSIDERATO che si rende necessario aggiornare ulteriormente il Piano d'azione regionale in virtù delle risultanze degli accertamenti fitosanitari espletati fino al 20 maggio 2017 in merito allo *status* delle diverse zone interessate dall'infestazione anche in virtù del ritrovamento di un nuovo focolaio di *A. bungii*, sempre nel napoletano poco distante dal primo (circa 11 Km), con distanza netta tra le due aree delimitate di 7 Km;

RITENUTO di dover:

- a) confermare l'obbligatorietà della lotta al cerambicide *A. bungii* sull'intero territorio regionale;
- b) aggiornare tutte le misure atte a contenere la diffusione del cerambicide *A. bungii* e a prevenirne la diffusione in nuovi areali, secondo il "Piano d'azione" allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale – allegato 1;
- c) definire le diverse zone interessate dalla problematica a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 20/05/2017 con relative perimetrazioni grafiche secondo le mappe allegate al predetto Piano d'azione;
- f) annullare e sostituire con il presente atto le Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *A. bungii* in Campania stabilite dai precedenti decreti.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.O.D. Ufficio centrale fitosanitario;

DECRETA

Per i motivi e le considerazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, di:

- 1) confermare l'obbligatorietà della lotta al cerambicide *A. bungii* sull'intero territorio regionale;
- 2) aggiornare tutte le misure atte a contenere la diffusione del cerambicide *A. bungii* e a prevenirne la diffusione in nuovi areali secondo il "Piano d'azione" allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale – allegato 1;

3) definire le diverse zone interessate dalla problematica, a seguito delle attività di monitoraggio svolte fino al 20/05/2017 con relative perimetrazioni grafiche, secondo le mappe allegate al predetto Piano d'azione;

4) annullare e sostituire con il presente atto le Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *A. bungii* in Campania stabilite DRD 23 del 10/02/2017 già di aggiornamento delle Misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania.

Il presente Decreto è trasmesso a:

-Assessore all'Agricoltura

-Capo di Gabinetto del Presidente

-Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

-sindaci dei Comuni interessati dall'infestazione

-Ufficio per la pubblicazione sul BURC ai sensi dell'art.2 del regolamento disciplinante gli atti da pubblicare, dei significativi contenuti di interesse generale in esso presenti.

CARELLA

PIANO D'AZIONE REGIONALE PER LA LOTTA AL CERAMBICIDE *AROMIA BUNGII*

V aggiornamento

1. Premessa

Il presente Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie da attuare contro il coleottero cerambicide *Aromia bungii* Faldermann, rinvenuto in Campania nell'autunno del 2012 nella conurbazione tra Napoli e Pozzuoli su piante sparse di *Prunus armeniaca*, *Prunus avium* e *Prunus domestica*.

Tale aggiornamento rientra tra le iniziative per limitare la diffusione di questa specie aliena e per individuare e sviluppare sul piano operativo strategie di lotta in grado di contenere entro limiti sostenibili, con riferimento sia alla salvaguardia dell'ambiente, della salute degli agricoltori e dei consumatori, sia agli aspetti sociali ed economici.

L'inizio della notorietà in occidente di questa specie invasiva risale al 2008, quando alcuni adulti furono intercettati nel Regno Unito tra i pallet di legno in un magazzino ed un altro adulto fu intercettato negli Stati Uniti in uno stabilimento industriale, a seguito di scambi commerciali avuti con Cina e Taiwan. Nel 2011 *A. bungii* è stata ritrovata in Baviera - Germania, su un vecchio albero di susine di un giardino privato. Nell'estate del 2013 il cerambice è stato rinvenuto anche in Lombardia.

Nel 2016 è stato di nuovo ritrovato in due località della Baviera – Germania.

L'aggiornamento del piano è stato elaborato tenendo conto che il “cerambicide delle drupacee” *A. bungii* è un fitofago estremamente pericoloso per le specie coltivate del genere *Prunus*, largamente utilizzate nella frutticoltura italiana e che è in grado di causare gravi danni a questo settore produttivo di primaria importanza. È opportuno, pertanto, adottare specifiche misure fitosanitarie idonee alla sua eradicazione o almeno al suo contenimento ed impedire l'introduzione e la diffusione in nuovi areali ritenuti liberi.

La presente revisione del Piano d'azione ha lo scopo di aggiornare le azioni e le misure fitosanitarie, tenendo conto:

- delle raccomandazioni del “Food and Veterinary Office” della Commissione Europea in seguito all'ispezione svoltasi in Italia dal 4 al 14 Marzo 2014 per la valutazione della situazione e i mezzi di controllo per i Cerambicidi;
- delle risultanze dell' “Expert Working Groups for Pest Risk Analysis *Aromia bungii*” organizzato dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO/OEPP) a Napoli dall'11 al 15 novembre 2013. La stessa organizzazione ha inserito dall'anno 2014 l'*A. bungii* in “A1 List of pests recommended for regulation as quarantine pests”;
- delle conoscenze acquisite dal 2012. Tutte le infestazioni rilevate in Campania hanno riguardato esclusivamente drupacee del genere *Prunus* ed in particolare *Prunus armeniaca* – albicocco, *Prunus domestica* – susino, *Prunus avium* – ciliegio, *Prunus persica* –pesco e una pianta di *Prunus dulcis* – mandorlo. In letteratura, invece, sono riportate tra le piante ospiti, anche *Azadirachta indica*, *Bambusa textilis*, *Diospyros virginiana* (stesso genere del cachi), *Olea europea* (olivo), *Populus alba* (pioppo bianco), *Pterocarya stenoptera* (stessa famiglia del noce), *Punica granatum*

(melograno), *Schima superba* (Theaceae). Tali specie sono riportate nella banca dati PQR – EPPO come ospiti minori ma allo stato attuale, molte di queste specie, pur essendo state monitorate, sono risultate sempre non infestate;

- che in data 6 aprile 2017 è stata inserita nel sistema Europhyt la notificazione n. 12537 – National reference number IT/15/2017/1 con la quale è stato ufficializzato il ritrovamento di un nuovo focolaio di *A. bungii* a circa 15 Km di distanza dal precedente.

2. Riferimenti

- Direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;
- Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- Decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”;
- Decreto dirigenziale regionale n. 426 del 14 novembre 2012 “Misure fitosanitarie regionali per la lotta al cerambicide *Aromia bungii*” e successive modifiche ed integrazioni;
- DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2012 relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Anoplophora chinensis* (Forster) - 2012/138/UE;
- Decreto 12 ottobre 2012 “Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana”.
- Decreto dirigenziale regionale n. 46 del 01.12.2014 aggiornamento delle misure fitosanitarie regionali di controllo ed eradicazione di *Aromia bungii* (Faldermann) in Campania. Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.214 e sue modifiche.
- ISPM 6 INTERNATIONAL STANDARDS FOR PHYTOSANITARY MEASURES - GUIDELINES FOR SURVEILLANCE
- Standard PM 9/10(1) “Generic elements for contingency plans”
- Standard PM 9/18 “Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks”

3. Ambito di applicazione

Il presente piano trova applicazione su tutto il territorio regionale al fine di proteggere le piante riconosciute “ospiti” agli attacchi di *Aromia bungii*,

4. Definizioni

Al fine dell'applicazione del presente piano di azione, si intende per:

- a) organismo nocivo: il cerambicide *Aromia bungii* Faldermann (AROMBU) in ogni suo stadio di sviluppo;
- b) zona infestata: zona in cui la presenza dell'*A. bungii* è stata confermata, comprendente tutte le piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo;
- c) zona cuscinetto: fascia perimetrale di almeno 2 km attorno alla zona infestata;
- d) zona delimitata: l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto;
- e) zona libera: area non rientrante nella zona delimitata;

- f) piante ospiti: le piante e le giovani piante destinate alla piantagione, compreso quelle ornamentali, il cui fusto al colletto ha un diametro uguale o superiore a 3 cm di *Prunus* sp. (Rosaceae), *Azadirachta indica* (Meliaceae), *Bambusa textilis* (Poaceae), *Diospyros virginiana* (Ebenaceae), *Olea europea* (olivo - Oleaceae), *Populus alba* (Salicaceae), *Pterocarya stenoptera* (Juglandaceae), *Punica granatum* (Lythraceae), *Schima superba* (Theaceae);
- g) luogo di produzione: il luogo di produzione come definito nella norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie di cui al «ISPM n°5».

La delimitazione esatta delle zone è basata su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sulla particolare distribuzione delle piante ospiti nell'area interessata e sulle prove dell'insediamento dell'organismo nocivo.

Per quanto concerne la larghezza della zona cuscinetto occorre precisare che la sua determinazione è stata effettuata sulla base delle seguenti considerazioni:

- mancanza di riscontri scientifici sulle reali capacità di volo dell'insetto;
- limitato avanzamento del fronte dell'infestazione, che si è avuto dal 2012 ad oggi;
- delle dimensioni dell'insetto;
- della capacità di volo di cerambicidi simili;
- delle osservazioni dirette effettuate dal personale incaricato dei monitoraggi inerenti a piccoli voli e solo da pianta a pianta nello stesso sito.

Per quanto sopra esposto si è ritenuto di dover stabilire in 2 Km la larghezza della zona cuscinetto, misura del tutto precauzionale rispetto ad un ipotizzato spostamento massimo di 1 Km effettuato durante la vita di un adulto.

5. Attuale diffusione

Dalle risultanze degli accertamenti espletati al 31/12/2016 sul territorio regionale (Tabella 1) e, più in particolare, da quelli della provincia di Napoli fino al 20 maggio 2017, è stato possibile accertare la presenza di *A. bungii* in un nuovo areale, sempre nel napoletano poco distante dal primo (circa 11 Km), con distanza netta tra le due aree delimitate di 7 Km.

In particolare:

- Il primo focolaio, lo storico, interessa i territori del comune di Napoli e i territori dei comuni limitrofi di Bacoli, Mugnano di Napoli Quarto, Monte di Procida, Marano di Napoli, Pozzuoli; nel 2016 c'è stato un coinvolgimento anche dei comuni di Arzano, Casavatore, Casoria, contigui alla parte orientale di Napoli.
- Il secondo focolaio, interessa complessivamente 5 piccoli produttori: 4 ubicati nel territorio del Comune di Marigliano e di questi 2 sono contigui e 1 nel territorio di Somma Vesuviana. In numero complessivo di piante risultate infestate in questo secondo focolaio è di 252 e tutte immediatamente abbattute e distrutte.

Nel grafico 1, invece, sono riportati tutti i nuovi siti ritrovati positivi nel 2017.

Tabella 1 - Siti monitorati dal 01/01/2012 al 31/12/2016

Avellino	100
Benevento	193
Caserta	262
Napoli	807
Salerno	195
TOTALI	1557

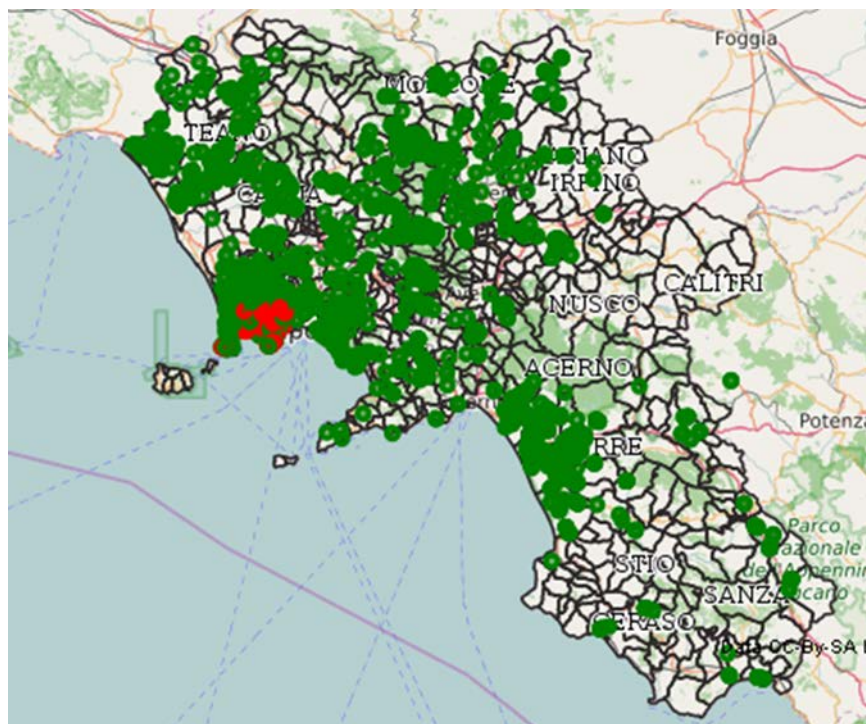
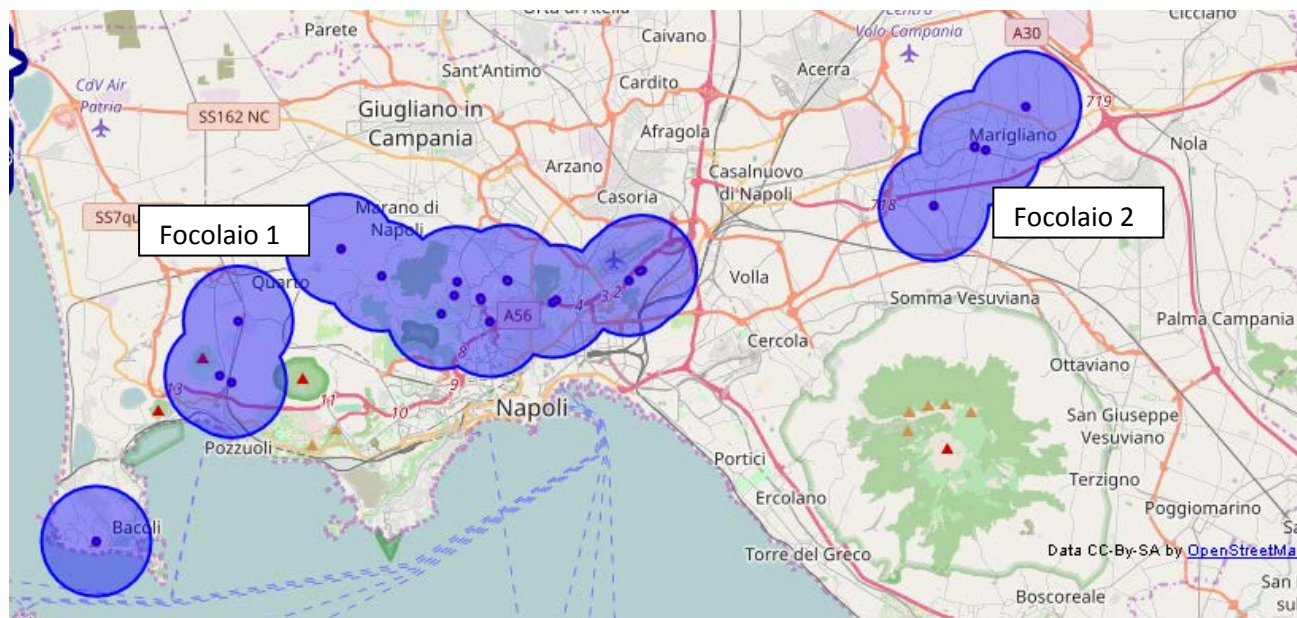


Grafico 1 - Siti risultati positivi dal 01/01/2017 al 20/05/2017 per 118 piante nel Focolaio 1 e 252 piante nel Focolaio 2



6. Delimitazioni delle aree

In base agli accertamenti espletati al 20 maggio 2017 sull'intero territorio regionale, sia su *Prunus* che altre specie ospiti riportate in bibliografia, è emerso che l'infestazione è rimasta confinata nel territorio del napoletano.

Occorre evidenziare che pur adottando misure di eradicazione incisive che hanno comportato il tempestivo abbattimento di un gran numero di piante di *Prunus* risulta palese dopo cinque anni dal primo ritrovamento ritenere l'organismo specificato di difficile eradicazione nel breve periodo.

Per quanto sopra esposto la delimitazione del territorio regionale, in base a quanto stabilito al paragrafo 4, è così articolata:

- zona infestata:** zone del territorio regionale dove è stata accertata la presenza di *Aromia bungii* Tabelle 2 e 3
- zona cuscinetto:** fasce perimetrali di almeno 2 km attorno alle zone infestate Tabelle 2 e 3;
- zona delimitata,** l'area costituita dall'insieme della zona infestata e della zona cuscinetto Tabelle 2 e 3;
- zona libera,** la restante area del territorio regionale non rientrante nelle zone delimitate.

Ai soli fini identificativi sono denominati:

- “Focolaio 1” quello riguardante i territori della zona delimitata di Napoli e comuni limitrofi Tabella 2;
- “Focolaio 2” quello riguardante i territori della zona delimitata di Marigliano e comuni limitrofi Tabella 3.

Tabella 2 con mappa - Focolaio 1. Comuni rientranti nella zona infestata e nella zona cuscinetto del

Zona infestata	Zona cuscinetto
Arzano (Parte)*	Afragola (Parte)
Bacoli (Parte)	Arzano (Parte)
Casavatore (Parte)	Bacoli (Parte)
Casoria (Parte)	Calvizzano (Parte)
Marano di Napoli (Parte)	Casandrino (Parte)
Monte di Procida (Parte)	Casavatore (Parte)
Mugnano di Napoli (Parte)	Casoria (Parte)
Napoli (Parte)	Giugliano in Campania (Parte)
Pozzuoli (Parte)	Marano di Napoli (Parte)
Quarto (Parte)	Melito di Napoli (Parte)
	Monte di Procida (Parte)
	Mugnano di Napoli (Parte)
	Napoli (Parte)
	Pozzuoli (Parte)
	Qualiano (Parte)
	Quarto (Parte)
	Villaricca (Parte)

(Parte)* si rimanda al dettagli grafico sotto riportato per l'individuazione esatta dei territori comunali interessati dalle singole zone

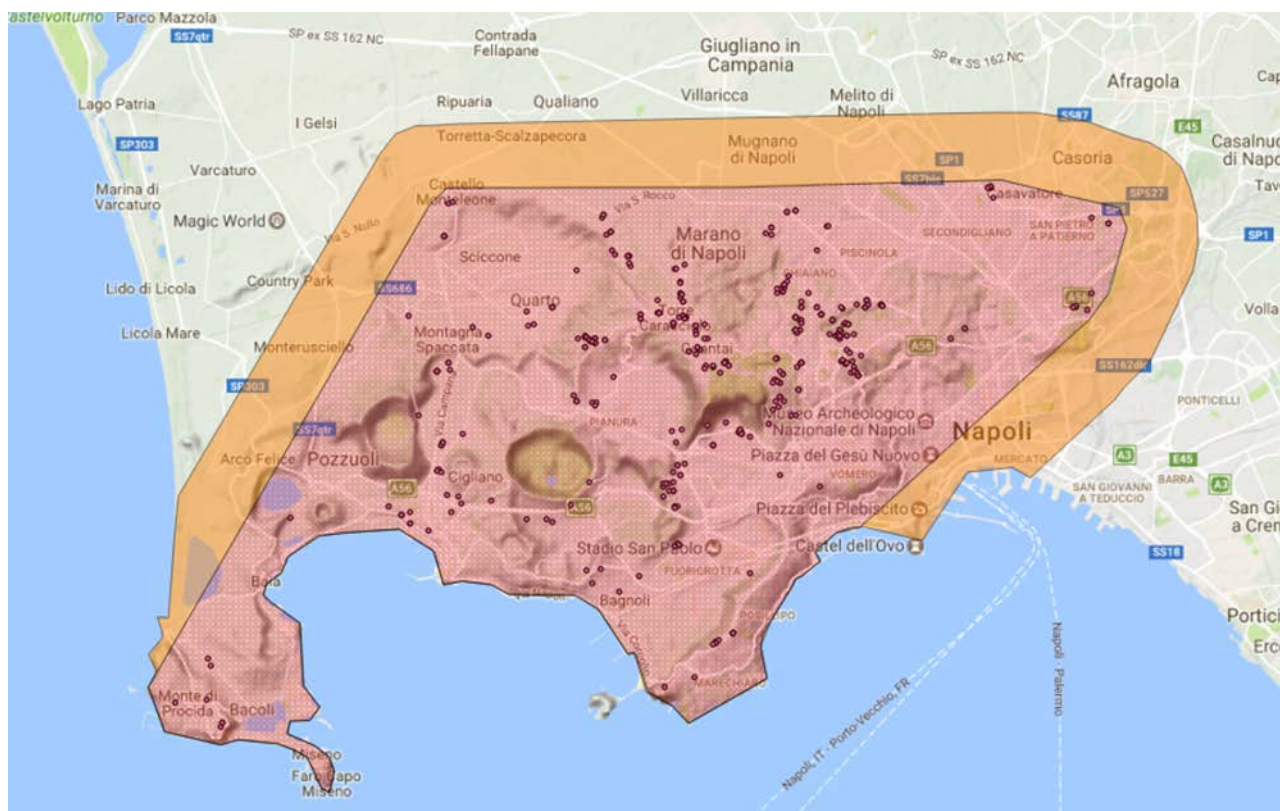
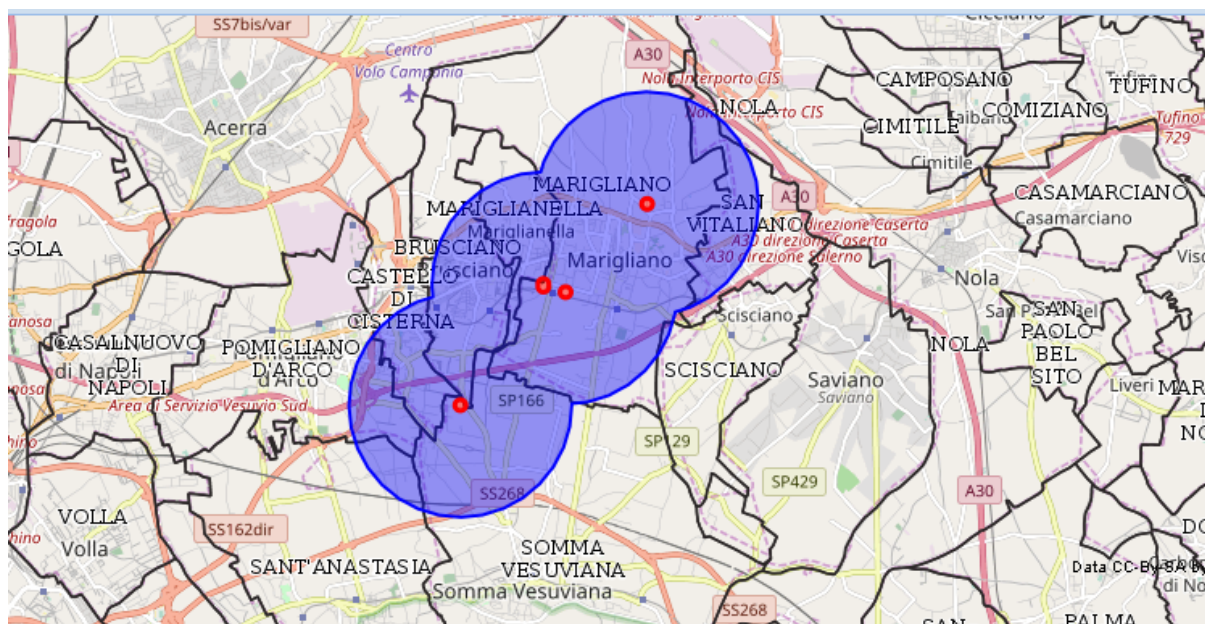


Tabella 3 con mappa - Focolaio 2. Comuni rientranti nella zona infestata e nella zona cuscinetto

Zona infestata	Zona cuscinetto
Marigliano (parte)	San Vitaliano (Parte)
Somma vesuviana (Parte)	Mariglianella (Parte)
	Brusciano (Parte)
	Castello di Cisterna (Parte)
	Pomigliano d'arco (Parte)
	Sant'Anastasia (Parte)

(Parte)* si rimanda al dettagli grafico sotto riportato per l'individuazione esatta dei territori comunali interessati dalle singole zone



7. Monitoraggio e ispezioni

Il Servizio fitosanitario effettua annualmente indagini ufficiali sull'intero territorio regionale per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo *A. bungii* o dei suoi sintomi attraverso ispezioni sistematiche, anche con la collaborazione delle Amministrazioni comunali e, se del caso, di altri soggetti pubblici o privati. Detti monitoraggi sono espletati anche dal personale afferente al progetto URCoFi. I dati delle ispezione sono inseriti nel sistema SIMFito (Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario).

Il monitoraggio è basato principalmente su osservazioni visive, indagando su eventuali sintomi dell'infestazione, quali rosime o deperimento della pianta; particolare attenzione va posta al tronco ed alle branche principali. Il ritrovamento di fori, da cui fuoriesce rosime che si deposita alla base della pianta o sulla proiezione delle branche principali, è forte sintomo della presenza dell'organismo nocivo che va confermata tramite scortecciamento ed eventuale conferma di laboratorio in quanto esistono altri insetti xilofagi in grado di causare danni molto simili. In caso dubbio e soprattutto in nuovi areali può essere previsto un campionamento distruttivo per arrivare all'esatta determinazione dell'insetto xilofago.

Nel periodo dello sfarfallamento degli adulti il monitoraggio visivo può essere supportato dall'utilizzo di trappole innescate con miscele attrattive (aceto, vino, zucchero), se pur i dati acquisiti sull'efficacia della tecnica non sempre sono stati incoraggianti. Comunque le trappole sono da posizionare una ogni due-tre alberi, fissate al tronco, preferibilmente ad una altezza di circa 1,60 m in zone ombreggiate (esposte a nord per evitare la luce diretta del sole in estate). L'utilizzo delle trappole nella zona di contenimento o in eventuali nuove zone infestate ha lo scopo soprattutto di monitorare i voli dell'insetto in modo da poter individuare il periodo più opportuno per effettuare eventuali trattamenti insetticidi.

8. Misure ufficiali

8.1 Monitoraggio rafforzato

Oltre all'ordinario monitoraggio del territorio regionale sopra descritto, nella zona delimitata è previsto un **monitoraggio rafforzato** delle piante ospiti presenti nell'area. Le ispezioni sono programmate seguendo un sistema a griglia che consente di coprire tutta la zona e prevedono il controllo di tutte le potenziali piante ospiti.

Le ispezioni vengono effettuate principalmente secondo le seguenti priorità:

- a partire dal bordo esterno della zona infestata per poi spostarsi verso la zona libera (almeno una squadra);
- dal limite esterno della zona cuscinetto per poi spostarsi verso l'interno fino ad arrivare alla zona infestata (due squadre);
- nella zona infestata.

Tali controlli riguardano anche le piante ornamentali di *Prunus* spp. ubicate in giardini privati, parchi pubblici e privati.

Quando sono accertate nuove piante infestate da *A. bungii* viene attivato un monitoraggio intensivo in tutta la zona. In particolare, vanno esaminate individualmente e dettagliatamente tutte le piante ospiti ubicate nell'area contigua alla pianta o alle piante infestate per un raggio minimo di 100 metri. Tale particolare controllo si effettua per verificare la presenza di sintomi d'infestazione, e quindi applicare, ove opportuno, le misure fitosanitarie atte ad impedire qualunque possibile diffusione dell'organismo nocivo a partire da queste piante. Il monitoraggio delle piante ospiti ubicate nel raggio di 100 metri da quelle infestate è particolarmente importante che sia svolto subito anche dopo la fine del volo degli adulti, quando le larve neo formate, che già producono segatura, sono ancora superficiali e potenzialmente controllabili dagli ordinari trattamenti insetticidi.

8.2 Abbattimento delle piante infestate

Per evitare l'ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, il Servizio fitosanitario dispone l'abbattimento delle piante che presentano sintomi causati dal cerambicide di che trattasi. Gli abbattimenti devono prevedere anche la rimozione della ceppaia e gli stessi vanno effettuati con la massima celerità. Nel caso in cui si accertino piante infestate nel periodo di volo dell'insetto, l'abbattimento e la rimozione delle ceppaie devono avvenire previa adozione di accorgimenti tecnici che evitino la loro diffusione. Tali accorgimenti vanno individuati, di volta in volta, e solo a titolo esemplificativo possono essere individuati nel minor numero di tagli possibili dei tronchi, l'utilizzo di reti antinsetto sulla chioma o sui rami, ecc..

Inoltre:

- a) gli abbattimenti vanno effettuati previo preavviso, da parte del possessore delle piante, di almeno due giorni lavorativi al Servizio fitosanitario regionale. L'abbattimento deve avvenire con l'eliminazione anche delle ceppaie. Detto materiale deve essere cippato o trattato termicamente sul posto alla presenza di Ispettore fitosanitario o di altro personale tecnico incaricato dal Servizio fitosanitario regionale. Se lo stesso non può essere trattato in loco, deve essere immediatamente trasportato in sicurezza (imbustato o su camion chiuso) per essere successivamente trattato secondo le modalità sopra citate;
- b) in casi eccezionali, il Servizio fitosanitario può prescrivere l'attuazione di misure di eradicazione alternative o aggiuntive in grado di garantire il massimo livello di protezione dalla diffusione dell'organismo nocivo (es. sistemazione di reti antinsetto di protezione sul terreno o radici residue);
- c) nella zona delimitata vanno effettuati trattamenti insetticidi contro gli adulti del cerambicide nel periodo del volo, che dalle osservazioni svolte nei diversi anni è iniziato dalla metà di giugno e si è concluso ai primi di settembre, con un picco nel mese di luglio. Pertanto, il primo trattamento va eseguito alla comparsa dei primi adulti, alla metà di giugno, il secondo alla fine di giugno - inizio luglio e il terzo alla metà di luglio. Allo stato attuale il Ministero della Salute ha autorizzato diversi prodotti commerciali a base di DELTAMETRINA e THIACLOPRID, i quali vanno impiegati in modo alternato, utilizzando almeno 1200-1500 litri di acqua ad ettaro, avendo cura di bagnare bene i tronchi e le branche principali e secondarie. Per le piante considerate ornamentali, ubicate prevalentemente in ambito di giardini urbani, i prodotti fitosanitari da impiegare per i trattamenti fitoiatrici sono quelli registrati per la distribuzione su piante ornamentali (PPO), caratterizzati da bassa classe tossicologica e da effetto abbattente.
- d) nei siti risultati infestati da *A. bungii* è buona norma evitare il reimpianto di piante ospiti.

I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di terreni su cui insistono piante ospiti ad *A. bungii*, ricadenti nelle aree in cui è accertata la presenza dell'insetto, sono tenuti al rispetto delle predette disposizioni.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale, potrà valutare eventuali richieste di abbattimento attraverso l'ausilio del "Servizio del Pronto intervento fitosanitario",

8.3 Disposizioni per le aziende vivaistiche

Le aziende vivaistiche che producono piante ospiti all'interno della zona infestata, per poter commercializzare all'esterno, sono oggetto di specifici controlli da parte del Servizio fitosanitario regionale ed hanno l'obbligo di assicurare che il luogo di produzione sia indenne dall'organismo nocivo secondo l'ISPM n° 10. Pertanto sono obbligate a:

- coltivare le piante ospiti sotto protezione fisica totale con apposite reti per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo, oppure
- attuare un piano di trattamenti preventivi adeguato e preventivamente validato dal Servizio fitosanitario regionale.

Le piante ospiti devono essere sottoposte a meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali sintomi dell'organismo nocivo, effettuate ad intervalli opportuni, nelle quali non deve essere constatata la presenza di tale organismo; ove opportuno, dette ispezioni comprendono un campionamento distruttivo mirato. Solo con l'esito negativo di tali indagini potrà essere rilasciata l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante.

8.4 Disposizioni per i commercianti di materiale vivaistico

I commercianti di piante ospiti che operano all'interno della zona delimitata possono commercializzare le piante in questione senza alcuna limitazione solo nel caso in cui le piante

entrano ed escono dall'azienda durante il periodo che va dal mese di novembre al mese di marzo, quando si è sicuri che non c'è volo dell'insetto e quindi non c'è possibilità che il materiale venga infestato.

Il materiale che non viene ceduto entro il mese di marzo, per poter essere commercializzato successivamente è assoggettato alle stesse procedure di quello delle aziende vivaistiche che coltivano piante ospiti all'interno della zona infestata o della zona cuscinetto.

L'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale" provvede ad informare i vivaisti e i commercianti di piante ospiti registrati in base agli artt. 19 e 20 del D.Lgs 214/2005 sulle disposizioni soprariportate.

9. Divieti

9.1 Nelle zone infestate il legname delle piante ospiti, compreso gli scarti di potatura, deve essere utilizzato o smaltito solo all'interno della stessa zona per cui è vietata la movimentazione di detti materiali al di fuori della zona.

Per casi particolari, il Servizio fitosanitario regionale può, di volta in volta, autorizzare l'utilizzo del legname o lo smaltimento dei rifiuti di legno al di fuori della zona infestata sempreché siano assicurate tutte quelle misure fitosanitarie per prevenire la diffusione dell'insetto e la potenziale dispersione del carico. In tal caso il Servizio fitosanitario effettua controlli sulle diverse fasi della movimentazione del materiale legnoso.

9.2 E' fatto divieto di movimentare piante ospiti dalla zona infestata alla zona libera, fatto salvo quanto stabilito ai punti 8.3 e 8.4.

10. Collaborazioni

La Regione Campania, attraverso l'Unità operativa dirigenziale "Fitosanitario regionale", promuove e coordina il su citato programma di monitoraggio anche in collaborazione con i partner dell'intesa URCoFi (i cui membri sono il Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II", il C.N.R. – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante e il CREA - Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura), con le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori dei parchi e, se del caso, con altri soggetti pubblici o privati, per quanto di loro competenza.

In particolare sono coinvolti:

- i tecnici regionali operanti nella difesa fitosanitaria e gli Ispettori/agenti fitosanitari;
- le Amministrazioni comunali per le collaborazioni in fase di monitoraggio e facilitazioni per gli accessi ai luoghi chiusi ove ci sono piante ospiti, infestate o sospette tali;
- i singoli cittadini proprietari di piante ospiti ubicate in aree agricole o aree urbane;
- gli operatori del verde impegnati nella difesa delle piante ornamentali del genere *Prunus*;
- gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria;
- le Associazioni ambientaliste, Enti Parco, ecc.
- le Università ed Enti di ricerca, in particolare attraverso il Piano d'azione "URCoFi" inerente alle azioni di rafforzamento della vigilanza e controllo fitosanitario.

11. Ricerca

La Regione Campania, sulla base delle prime attività sperimentali promuove in collaborazione con i partner "URCoFi" e nell'ambito delle attività già programmate, studi inerenti l'etologia dell'insetto nei nostri areali, la caratterizzazione molecolare per il riconoscimento certo della presenza del cerambicide anche solo su rosone, la ricerca di eventuali limitatori naturali, la valutazione dell'efficacia di prodotti fitosanitari già autorizzati per la difesa integrata delle drupacee.

Inoltre, di concerto con l'Università di Foggia - Dipartimento di Scienze Agroambientali, Chimica e Difesa Vegetale (DiSACD), sempre nell'ambito di attività sperimentali già in essere, continuerà la ricerca e lo sviluppo di sostanze attrattive per la cattura massale degli adulti.

Risulta anche strategica una ricerca e una sperimentazione di nuove tecniche di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio che tutelino i territori da questa nuova specie aliena, in tempi utili ad evitare la diffusione in altri territori e nel contempo a preservare le produzioni agricole di aree frutticole di particolare pregio.

Per quanto concerne la diagnostica dopo le prime esperienze positive su adulti e larve, continuerà lo sviluppo, su segatura, della nuova tecnica rapida LAMP – “Loop-mediated isothermal amplification” per le analisi molecolari con l'estrazione rapida degli acidi nucleici dal campione di partenza e interpretazione automatica del risultato.

Inoltre, sono programmate prove di laboratorio per verificare l'efficacia di prodotti fitosanitari ad azione ovidica – larvicida in moda da poter tenere a disposizioni diverse tipologie di prodotti ed in un arco temporale maggiore per il contrasto all'organismo nocivo in questione.

12. Piano di comunicazione / aggiornamento personale

Al fine di avere la massima collaborazione da parte di tutti i soggetti portatori di interessi nella problematica fitosanitaria di che trattasi, il presente piano, in accordo con l'EPPO Standard PM PM 9/10(1) “Generic elements for contingency plans” e del PM 9/18 “Decision-Support Scheme for prioritizing action during outbreaks” prevede l'attuazione anche della parte inerente alla comunicazione che sostanzialmente si articola nei seguenti punti strategici a rilevanza interna ed esterna:

- realizzazione e distribuzione di locandine informative;
- distribuzione di spot di allerta fitosanitaria (internet, TV, ecc.);
- partecipazione come docente a corsi di aggiornamenti previsti nell'ambito del PAN per gli agricoltori in primis per i residenti nelle zone delimitate;
- realizzazione di seminari presso l'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Agraria o altre strutture pubbliche o private;
- giornate di aggiornamento per Ispettori fitosanitari e altri tecnici pubblici e privati;
- scambio di visite a livello internazionale sulle buone pratiche adottate per gestire l'emergenza *A. bungii* o altri organismi nocivi similari;
- visite guidate in aziende pilota;
- aggiornamento informazioni su website;
- realizzazione di articoli scientifici o tecnici a valenza locale, nazionale e internazionale;
- campagna informativa rivolta agli operatori doganali per vegetali o prodotti vegetali in importazione e per passeggeri provenienti da Paesi Terzi.

13. Misure finanziarie

In base all'art. 56, comma 2, del D.Lgs 214/2005 le spese per gli adempimenti obbligatori derivanti dall'applicazione del presente Piano d'azione sono a carico dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. Per casi particolari e per un numero limitato di piante, potrà essere attivato il servizio del “Pronto intervento fitosanitario” in modo da agevolare l'adozione di alcune delle predette misure ufficiali in tempi rapidi; nel caso di attivazione del predetto Pronto intervento, il Servizio fitosanitario regionale si rende disponibile, su specifica richiesta, a svolgere direttamente tutte le operazioni di abbattimento e distruzione delle piante infestate o sospette tali. Tale servizio è usufruibile contattando preventivamente il Servizio fitosanitario regionale email servizio.fitosanitario@regione.campania.it

14. Denuncia casi sospetti

È fatto obbligo a chiunque rilevi la presenza di *A. bungii* o suoi sintomi di segnalarla immediatamente al Servizio fitosanitario regionale, anche via email: servizio.fitosanitario@regione.campania.it

Tale struttura dispone specifici accertamenti fitosanitari per confermare o meno la presenza dell'organismo nocivo e per valutare le misure fitosanitarie più opportune.

15. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Piano d'azione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 54 del D.lgs 214/2005 e ss.mm.ii, in particolare in base al comma 3 bis chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente Piano d'Azione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g) del su citato D.Lgs è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.